

AIMN - AINR - AIRO - SIRM - FASSID AREA SNR

Roma 15 maggio 2013

Prot. 6135/AB/13/G

- Al Ministro della Salute
 - Al Sottosegretario alla Salute
 - Ai Presidenti delle Commissioni Sanità ed Affari Sociali
 - Agli Assessori Regionali alla Sanità
- LORO EMAIL**

Apprendiamo dalla stampa di una lettera inviata alle SS.VV. dal Presidente della FNCPTSRM su un episodio di rinvio a giudizio avvenuto recentemente in Toscana a seguito di un accadimento del 2012.

A parte alcune imprecisioni nella narrazione del fatto, (sono stati rinviati a giudizio anche il Direttore Sanitario ed il Direttore di struttura della U.O. di Radiologia, ci preme fare alcune puntualizzazioni onde evitare forzature, pur comprensibili sul piano dell'impatto emotivo della azione giudiziaria.

Le regole e le leggi riguardo alla somministrazioni di radiazioni ionizzanti per i pazienti sono state ben definite con il D.Lgs. 187/2000, non per espressione di una tendenza interna al nostro Paese ma in applicazione di una Direttiva Europea, la 97/43, condivisa ed applicata in tutta Europa.

Questa prevede attribuzione di compiti e doveri allo Specialista dell'Area Radiologica Specialista con specificazione anche delle pratiche delegabili.

L'istituto della delega, non superato da alcuna successiva norma, nulla sottrae alla peculiare attività professionale del TSRM ma anzi la esalta nella insostituibilità del ruolo. Peraltro proprio nello scorso mese le scriventi Società si sono adoperate con codesto Ministero per varare un modello di ulteriore qualificazione dei TSRM, modello ripreso come esempio dalla stampa e dalle altre categorie professionali.

La pressione e la spinta alla notevole utilizzazione di prestazioni radiologiche, come dimostrato dalle statistiche mondiali, ha fatto sì che a volte si cercasse di forzare la norma e la buona pratica andando al di là dei casi, pure previsti e normati, tra l'altro nelle Linee Guida emanate dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2007 e nel 2010, elaborate con il concorso delle stesse Società Scientifiche e degli stessi TSRM.

Il fatto che queste non sempre vengano applicate, a volte con conseguenze giudiziarie, non può essere preso a riferimento, anzi deve spingere ad un maggiore osservazione della norma per garantire sicurezza e giusta esposizione.

Ciò non vuol dire che la ricerca di modelli di maggiore efficacia oltre che efficienza non sia sempre da perseguire ma sempre nel rispetto delle leggi vigenti e delle buone pratiche.

Con lo spirito di collaborazione istituzionale che ha sempre improntato l'attività delle nostre Società, affinché la promozione professionale si traduca in un effettivo beneficio per il complessivo stato di salute del paziente, confermiamo la nostra piena disponibilità ad ogni tipo di approfondimento che le SS.VV. ritenessero opportuno e necessario. Ma affermiamo altresì l'intenzione di difendere in ogni sede lo spirito di corretta applicazione delle tutt'altro che desuete norme e Linee Guida esistenti.

Distinti saluti

Il Presidente AIMN

Onelio Geatti

Il Presidente AINR

Fabio Triulzi

Il Presidente AIRO

Giovanni Mandoliti

Il Presidente SIRM

Carlo Faletti

Il Segretario Nazionale FASSID AREA SNR

Francesco Lucà